



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 2-2007**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**4**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## *Salvatore Marchese (1811-1880) tra diritto, storia ed economia. Appunti per una biografia*

ORAZIO CONDORELLI

1. Salvatore Marchese nacque a Misterbianco, presso Catania, il 5 gennaio 1811 da Antonino e da Maria Scuderi. In gioventù ebbe come istitutore lo zio Salvatore Scuderi, noto economista professore nell'Università di Catania, autore di un diffuso manuale di *Principj di civile economia* (in tre volumi, Napoli, dalla Stamperia Reale, 1827). Dopo aver condotto studi di letteratura, fisica, matematica e filosofia – nella quale fu allievo di Vincenzo Tedeschi, anch'egli docente nell'Ateneo catanese – nel 1829 si immatricolò nella Facoltà di Giurisprudenza del *Siculorum Gymnasium*, conseguendo la laurea nel 1833.

A partire dal 1836 gli fu affidato l'insegnamento di Economia Civile ed Agraria quale sostituto di Salvatore Scuderi, impedito per ragioni di salute. Nella sua intitolazione, che avrebbe mantenuto fino al 1841, il corso aveva contenuti molto eterogenei: spaziava dai classici temi della popolazione dello stato, della ricchezza nazionale e delle sue fonti (agricoltura, arti, commercio), della politica economica del Governo, alle problematiche di carattere tributario, fino ai più minuti aspetti dell'attività agricola. All'attività docente Marchese affiancò la partecipazione all'intenso dibattito scientifico che in quegli anni animava gli ambienti degli economisti siciliani (*Lettera dell'avv. Salvatore Marchese al Signor Santo Giulio Albergo sulle osservazioni fatte da costui alle opere economiche del cav. Prof. Salvatore Scuderi nella sua Storia dell'economia pubblica in Sicilia*, Palermo, Tip. F. Solli, 1839, estr. dalle *Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia*, fasc. LXVIII, pp. 75-93). Frattanto coltivava i legami col mondo forense: fece parte della redazione del *Giornale di Legislazione e Giurisprudenza*, mensile, fondato a Messina nel 1838, che ebbe vita fino al 1840.

Mantenne l'insegnamento di Economia anche dopo la scomparsa di Scuderi (14 gennaio 1840), finché la cattedra – ora col titolo di Economia e Commercio a seguito dello sdoppiamento con Agronomia – fu messa a con-

corso nel 1841. Oltre a Marchese vi concorsero Vincenzo Cordaro Clarenza, Pietro Longo Signorelli e Placido De Luca, al quale la commissione conferì la cattedra. Secondo il regolamento sui concorsi universitari del 1839, i candidati erano tenuti a dare alle stampe le loro memorie sul tema assegnato dalla commissione (*I privilegi producono utile o svantaggio all'industria?*), cosa che puntualmente avvenne (*Concorso estemporaneo alla Cattedra di Economia e Commercio nella Regia Università degli Studi di Catania del sostituto Salvatore Marchese*, Catania, Tip. dei Regi Studi, 1841).

Sin dall'esordio della memoria di Marchese compaiono enunciati alcuni principî metodologici ricorrenti nel suo pensiero. Anzitutto l'idea, qui applicata all'economia politica, della necessaria connessione tra «scienza astratta» e «scienza applicata», cioè «arte»: la seconda, «non illuminata dalla teoria, si cambierebbe ben presto in cieco empirismo». Inoltre, la convinzione che il lavoro scientifico, come i risultati che da questo si intenda trarre, debbano giovare di un approccio pluridisciplinare che faccia convergere su un obiettivo le peculiarità delle diverse scienze sociali. Nel caso di specie, «se bisogna distinguere essenzialmente l'economia politica dal diritto, dalla morale, dalla politica pura, sarà egli poi utile avvicinare le deduzioni di queste scienze, affine di rafforzare le conseguenze pratiche che se ne tirano, mostrando come bene spesso esse combinano, e che in pochi casi la divergenza non è che solamente apparente» (pp. 4 s.).

Per Marchese il privilegio è «una vera violazione di proprietà»; di una proprietà che si qualifica per la sacertà derivante dal diritto naturale: «sacra è la proprietà dell'industria e del travaglio, sacra quella dei capitali e dei terreni. La facoltà o diritto di usarne nel modo che più aggrada al proprietario deriva da legge naturale, e non può legittimamente proibirsi quando l'uso è innocuo, ovvero regolato dalla legge contemperante la società. Ogni volta che avete privilegiato un cittadino, avete depreziato necessariamente le forze produttrici di un altro» (*Concorso*, pp. 8 s.). Peraltro, richiamandosi a Smith e a Romagnosi, Marchese precisa il suo pensiero affermando che «il domma della libera concorrenza non dee essere inteso, come alcuni hanno fatto, per la sbrigliata libertà, ma per una libertà contemperata dai principî della socialità» (p. 22).

La pubblicazione delle quattro memorie suscitò, a concorso espletato, un dibattito scientifico, denso di implicazioni politiche, che si inserì nel terreno di scontro fra i sostenitori della libera concorrenza, linea propugnata da Marchese, e i teorici del protezionismo, indirizzo al quale alcuni critici ascrissero De Luca. Si può ricordare che in quegli anni, nel contesto della Sicilia borbonica, chi propugnava tesi liberistiche rischiava di incorrere e di fatto incorreva nei sospetti e nelle repressioni del governo borbonico, preoccupato

che sotto la veste della difesa delle libertà economiche si celasse in effetti la rivendicazione delle libertà politiche.

A favore di Marchese si pronunciarono, fra gli altri, Emerico Amari (*Sui privilegi industriali e sopra due memorie estemporanee scritte su tale argomento da' Signori Placido De Luca e Prof. Salvatore Marchese pel concorso alla Cattedra di Economia e Commercio nella Regia Università degli Studi di Catania*. Lettera del Prof. E. Amari, socio ordinario del regio Istituto di Incoraggiamento per la Sicilia, Palermo, nella Reale Stamperia, 1841, estr. dal *Giornale di Statistica*, fasc. XV), Pasquale Stanislao Mancini (*Intorno alla libertà dell'industria ed a' privilegj. In occasione di un concorso alla cattedra di Economia e Commercio nella Regia Università di Catania*. Considerazioni di P.S. Mancini, estr. dal *Solerte* di Bologna, 1842), Antonio Scialoja (*Su' privilegi in materia d'industria ad occasione di due memorie pubblicate da' Signori Placido De Luca e Salvatore Marchese nel concorso alla Cattedra di Economia nell'Università di Catania*. Osservazioni di A. Scialoja, estr. da *Le Ore Solitarie*, fasc. XI, 1842), Stellario Salafia (*Sul concorso alla cattedra di Economia politica in Catania*. Lettera del Signor S. Salafia al Principe di Scordia, estr. da *Rivista napoletana*, 1842), Matteo De Augustinis (*Sui privilegi industriali e sopra due memorie per concorso alla cattedra di Economia e Commercio nell'Università di Catania*. Osservazioni di M. De Augustinis, in *Il Lucifero*, a. IV, 1841 n. 50), Raffaele Busacca (*Della concorrenza libera e de' privilegi, in occasione di due memorie pel concorso de' signori Placido De Luca e prof. S. Marchese, osservazioni critiche di R. Busacca*, Palermo, dalla Reale Stamperia, 1842).

Se pure vari difetti della tesi di Marchese siano puntualmente denunciati, pesanti critiche sono rivolte all'impostazione scientifico-politica di De Luca: la sua memoria ha «livrea liberale», ma si iscrive in una tendenza «decrepita e screditata, nemica del progresso e senza avvenire» (Amari); De Luca è il portavoce di un «sistema caduto e retrogrado», un «mascherato difensore del colbertismo e del sistema delle proibizioni», là dove Marchese appare come «sostenitore di dottrine vere e degne di approvazione de' nostri tempi, non solamente in economia, ma nelle scienze sociali in generale» (Mancini).

Il dibattito non fu sempre sereno e talvolta assunse il tono della polemica personale. Vi fu chi considerò Marchese defraudato della giusta vittoria (il non meglio identificato D.C., *Sull'articolo terzo del regolamento per la nomina dei Professori delle regie Università e sul modo in cui fu interpretato ed applicato nell'eseguirsi il concorso per la Cattedra di Economia e Commercio nell'Università di Catania*, Palermo, dalla Reale Stamperia, 1841).

Per contro, una equilibrata difesa di De Luca provenne da Mario Rizzari, che rivolse ai «valorosi critici di Napoli e Palermo» (Scialoja e Amari) l'accusa di essere mossi «più dalla prevenzione che dalla verità e giustizia delle cose»

(*Sopra una memoria estemporanea di Placido De Luca: Se i privilegi producono utile o svantaggio all'industria. Considerazioni di Mario Rizzari*, Catania, Tip. Sciuto, 1841, pp. 4 e 52).

Gli echi del non sopito contrasto si avvertono nella stessa prolusione del vincitore, che lamentò di non essere stato compreso, o di essere stato giudicato con mala fede, da quanti «dalle due primarie città del nostro Regno, dove è da supporre con fondamento che lo stato di questa scienza sia conforme agli ultimi progressi compiuti nel rimanente della più culta Europa», avevano fatto risuonare una «voce di scandalo», «gridando che il nuovo professore di Economia e Commercio di Catania avrebbe mal corrisposto a' bisogni attuali della scienza, che son pur quelli della società» (*Sullo studio della scienza economica nelle condizioni di incivilimento. Programma al corso delle lezioni di Economia e Commercio nella Regia Università degli Studi di Catania*, del Prof. Placido De Luca, letto nella sala della stessa Università il dì 9 aprile 1842, Catania, Tip. P. Giuntini, 1842, pp. 4 s.).

2. La delusione provocata dall'esito del concorso di Economia fu presto superata: con Real Decreto del 27 luglio 1842 Marchese fu nominato per merito professore di «Diritto di Natura ed Etica», con metà stipendio fino alla morte del giubilato precedente titolare, Giuseppe Gambino. Rimasta inedita la prolusione al corso del 1842, fu data alle stampe quella dell'anno successivo (*Sull'avviamento da darsi agli studii di dritto specialmente in Sicilia nelle condizioni in cui trovansi*. Discorso inaugurale agli Studii dell'anno 1843-1844 nella Regia Università di Catania, letto nella Gran Sala dell'istessa Università il dì 5 novembre 1843 dall'avv. Salvatore Marchese Prof. di Dritto Naturale, estr. dal fasc. III, 1844, pp. 129-158, delle *Ore Solitarie: Biblioteca di scienze morali legislative ed economiche*, rivista diretta da P.S. Mancini; le seguenti citazioni si riferiscono all'estratto con numerazione autonoma, pp. 1-30).

Soffermandosi sulle tendenze dominanti nella cultura giuridica contemporanea – che analizza con buona e aggiornata informazione del corrente dibattito scientifico – Marchese evita di radicalizzare la contrapposizione tra le posizioni della scuola storica tedesca e quelle della tradizione filosofico-giusrazionalistica. Si ricollega, piuttosto, con una tradizione di pensiero che costituisce «onore degli Italiani», i quali, a partire da Vico, «han proclamato sempre la necessità di riunire negli studii del dritto l'elemento filosofico e l'elemento storico» (p. 7 nota 9). Sulla scia di Romagnosi condanna la «dissociazione delle scienze sociali» e afferma l'esigenza, per il giurista, «di riunire lo studio delle leggi di fatto dell'ordine sociale delle ricchezze, con quello dell'ordine dell'equità», e di potenziare la peculiare congiunzione della

filosofia del diritto con l'economia politica per la «giusta soluzione de' più grandi problemi che interessano le nazioni» (p. 8). Trattando dell'ordine e del metodo degli studi giuridici universitari, ritiene che nell'insegnamento occorra prendere le mosse dall'esposizione dei principî generali, piuttosto che dall'esegesi del testo; giudica, inoltre, inopportuna la pratica di imporre agli studenti un lungo studio delle leggi romane prima che essi prendano conoscenza del «diritto patrio vivente» (pp. 10-14). Lo studio del diritto positivo deve congiungersi con quello della storia giuridica e del diritto comparato, per potere infine elevarsi alla critica del diritto. Solo da studî così condotti potrà discendere una buona applicazione delle leggi, in cui i giuristi non siano meri legulei, ma consapevoli interpreti capaci di scoprire «nelle leggi che debbono far valere quella universale giustizia che tutte dee vivificarle» (p. 16). Tale rinnovata metodologia non tarderebbe, infine, a far sentire i suoi effetti benefici sull'opinione pubblica e sui costumi sociali.

Indirizzando la propria attenzione sulla Sicilia, Marchese rileva come il movimento, di ampiezza e dimensione europee, che aveva dato impulso alle scienze sociali non sia stato estraneo alla cultura siciliana. In parallelo, valuta positivamente i processi di riforma messi in moto dai sovrani borbonici fra il secolo XVIII e il successivo, anche per i riflessi che tale politica ha esercitato sul risveglio culturale dell'isola: «l'abolizione della feudalità, la riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, il cambiamento del sistema finanziario, la pubblicazione di nuove leggi relative all'economia pubblica ed al commercio, lo svincolamento delle proprietà territoriali da' ceppi de' fedecommissi, la riforma totale dell'ordine giudiziario, la pubblicazione di un codice civile e penale che abbatteva un sistema precedente di privilegio, la fondazione di nuove istituzioni di diverso genere, e molte altre interessanti riforme che si sono successivamente consumate han dovuto necessariamente svegliare maggiore interesse, ed infondere un nuovo gusto per lo studio delle scienze sociali» (pp. 19 s.). Marchese osserva come, ciò nonostante, in Sicilia le condizioni della filosofia del diritto siano rimaste legate a modelli antiquati (che esemplifica nelle dottrine di Wolf, Heineccius, Burlamaqui, etc.), e come solo negli ultimi anni alcuni «eletti ingegni» abbiano saputo coniugare gli studi filosofico-giuridici con quelli di economia politica, cominciando a discutere «sopra i più interessanti problemi sociali del giorno» (pp. 20 s.). Marchese sottolinea al riguardo che il *Giornale di Statistica*, con i suoi collaboratori (Francesco Ferrara, Emerico Amari, Vito d'Ondes Reggio, Raffaele Busacca etc.), stava dando ottima prova di come tale tipo di studî fosse pregevolmente coltivato nella Sicilia del tempo (p. 21 nota 34).

Secondo Marchese il diffondersi – una «inondazione» – della letteratura esegetica francese dopo la pubblicazione del Codice per lo Regno delle Due

Sicilie (1819) aveva provocato nel ceto forense conseguenze non positive in rapporto all'auspicato approccio filosofico al diritto. In tale contesto occorre che maturi «il bisogno di alzarsi al di sopra delle grette conoscenze positive, per giungere in fine a stabilire la tanto necessaria corrispondenza tra la scuola e il foro, la scienza e l'arte» (pp. 22 s.). Marchese ritiene che due tendenze negative abbiano ostacolato il progresso scientifico nel campo del diritto. Taluni avevano ritenuto che per la conoscenza e l'applicazione delle nuove leggi bastassero lo studio del testo e la sola letteratura dei commentatori e decisionisti francesi; altri, avversi alle novità e preoccupati di mantenere in auge il diritto romano (e con questo se stessi), si erano adoperati per «sostenerne l'impero», volendo risolvere con le leggi romane perfino le questioni emergenti dalla società moderna e del tutto estranee alla civiltà romana (pp. 23 s.). L'effetto negativo di tali tendenze nel campo degli studi universitari è stato quello di sbalzare la gioventù dei discenti dal mondo romano a quello del diritto vigente, trascurando la tradizione del diritto comune intermedio e il peculiare patrimonio giuridico del diritto storico siciliano.

Nell'ambito delle conoscenze giuridiche Marchese sottolinea il particolare interesse che per il giurista riveste il diritto ecclesiastico: sia come diritto «in parte vivente», e dunque come «anello della tradizione» che non è possibile trascurare nell'applicazione pratica delle leggi; sia come oggetto di conoscenza storica, del quale occorre mettere in luce la posizione «nell'istoria universale del diritto» e la particolare configurazione assunta nella specifica esperienza siciliana. Un quarantennio prima del rinnovamento scientifico operato da Scaduto e Ruffini, le idee di Marchese sono nette e decise nel riconoscere al diritto ecclesiastico un posto necessario negli studi universitari, sia come disciplina di taglio storico sia per il suo «positivo interesse». Ciò che Marchese ha in mente è ben altro rispetto alla «semplice conoscenza ed esposizione di poche regole positive isolate». I contenuti di tale insegnamento sono delineati rapidamente ma con chiarezza. Occorre indagare come il diritto della Chiesa abbia assunto una particolare configurazione in Sicilia in ragione dei particolari rapporti fra l'Isola e Roma (il «diritto ecclesiastico siculo», i cui autori di riferimento per Marchese sono Rosario Gregorio e Stefano Di Chiara); come il patrimonio dei principî del diritto canonico si sia in parte trasfuso nel codice francese; quale sia, nel tempo presente, lo stato di questo settore dell'ordinamento dopo il Concordato del 1818 e la pubblicazione del Codice per lo Regno delle Due Sicilie (p. 27). Tali affermazioni mostrano una consapevole acquisizione del carattere complesso del diritto ecclesiastico: disciplina che affonda le radici nella storia della Chiesa e degli ordinamenti politici; che trae le sue norme e i suoi contenuti in parte dalla Chiesa, in parte dal potere civile, in parte dagli accordi tra la prima e il secondo.



L'esortazione conclusiva è rivolta ai giovani studenti, affinché accedano agli studi giuridici con la «convinzione del supremo bisogno di congiunger sempre la ragione e la filosofia con l'istoria ed il fatto» (p. 30). Marchese dimostra pertanto una matura, e al suo tempo non del tutto diffusa, consapevolezza della complessità del fenomeno giuridico, e della necessità di un approccio differenziato in cui le prospettive tecnico-giuridica, storica, economica e filosofica siano coniugate in vista di un elevato progetto culturale del quale l'Università deve farsi carico e rendersi protagonista. Data tale impostazione scientifica al problema del metodo nello studio e nell'insegnamento del diritto, non appare frutto del caso che nel 1850 il Collegio della Facoltà giuridica catanese, con la partecipazione di Marchese, predispose un progetto per il completamento del corso di studî nella stessa Facoltà proponendo, fra l'altro, l'istituzione di una cattedra di storia del diritto e di una di legislazioni comparate.

3. Testimonianza dell'interesse scientifico, alimentato da passione civile e dotato di concreta progettualità, costantemente coltivato da Marchese per le questioni di carattere sociale ed economico è il discorso *Della primaria istruzione del popolo considerata qual precipuo mezzo di migliorare le condizioni dell'industria siciliana...* letto alla Società Economica della Provincia di Catania nella tornata del 30 maggio 1844, che l'Autore presentò anche alla VII Adunanza degli Scienziati Italiani svoltasi a Napoli nel 1845 (Catania, presso i F.lli Sciuto, 1845, pp. 25-81; anche nel fasc. V, 1845, delle *Ore Solitarie*). Ancora una volta Marchese entra nel vivo di una questione, ampiamente dibattuta, alla quale il ceto intellettuale liberale siciliano si mostrava in quegli anni particolarmente sensibile. Rigettate «le antiche utopie sovvertitrici della privata esclusiva proprietà... o distruttive dell'ordine delle successioni», il miglioramento dell'educazione e dell'istruzione delle «classi laboriose» è considerato un passo necessario per realizzare una «più equabile distribuzione de' mezzi di sussistenza» (pp. 29-31). Con specifico riferimento alla situazione siciliana, della quale Marchese lamenta lo scarso numero di scuole e di istituti in rapporto alla popolazione, l'obiettivo è quello di incrementare l'istruzione popolare primaria quale premessa per una più efficace istruzione tecnica. La soluzione proposta prevedeva un sistema integrato di intervento pubblico e privato, in cui il governo borbonico, sull'esempio di alcuni Stati europei, si facesse promotore di una riforma diretta a rendere l'istruzione primaria obbligatoria.

4. Nel 1846 Marchese fu nominato consigliere dell'Intendenza provinciale

di Catania. Aderì ai moti del 1848, ma non ricoprì cariche nell'amministrazione rivoluzionaria, forse sospettosa nei suoi confronti per il suo passato di funzionario borbonico.

Durante la parentesi degli anni 1848-49 Marchese collaborò con *L'unione italiana: Giornale politico siciliano* (fondato e diretto dal cugino Luigi Scuderi e dall'economista Mario Rizzari), nel cui primo numero (1 maggio 1848) Marchese stese, a nome della redazione, un articolo che illustrava «Le nostre intenzioni e la nostra fede».

Scopo primario del giornale, dichiarano i direttori nel «Programma», era quello di collaborare alla «confederazione di tutti gli Stati d'Italia» promuovendo gli ideali di libertà, indipendenza, eguaglianza e fratellanza. Marchese precisa le linee programmatiche del nuovo periodico, moventi dalla premessa che gli Italiani dovessero cooperare «alla consolidazione delle loro liberali istituzioni, al miglioramento graduale dello statuto costituzionale di ciascuno Stato e alla sollecita conclusione di un patto federale». La dichiarata «fede politica e civile» del giornale è «la massima possibile indipendenza e libertà nello esercizio dei dritti delle nazioni e dei cittadini»; massima libertà le cui espressioni sono individuate con riferimento al commercio interno ed esterno, all'industria, al godimento della proprietà, al pensiero e alla sua manifestazione e circolazione, al diritto di associazione «in tutte le sfere dell'attività dei cittadini e delle nazioni». Tale massima libertà «nell'esercizio di tutti i nostri dritti» non è intesa come una «fantastica utopia sovvertitrice», bensì è vista come «condizione essenziale di essi, e quindi dell'umana esistenza sociale che non sia abbietta e degradata dalla schiavitù e dalla miseria».

5. Fu verosimilmente l'adesione ai moti rivoluzionari la causa che provocò la destituzione di Marchese dalla cattedra universitaria nel 1852. La vicenda si collega con una denuncia anonima, nella quale si asseriva che Marchese era a capo di una setta denominata dei «simpatici e umanitari», e professava dalla cattedra dottrine sovvertitrici della Monarchia e dello Stato (la naturale indipendenza e uguaglianza degli uomini), riferendo le perniciose teorie di fanatici innovatori repubblicani e comunisti. Nonostante un rapporto dell'Intendente di Catania liquidasse la denuncia come una «sfacciata menzogna» dettata da invidia o vendetta (marzo 1852), la destituzione fu disposta con Real Rescritto nel successivo mese di settembre.

Negli anni seguenti Marchese si dedicò con particolare intensità alla professione forense, attività a cui attese con continuità e della quale rimane testimonianza nelle numerose memorie legali date alle stampe, alcune di qualità scientifica non insignificante.

Fra le tante spicca, per la gravità degli interessi in causa e la complessità storica della materia (che trae origine nella signoria feudale attribuita dai Normanni al vescovo-barone di Catania), quella *Sull'abolizione delle decime pretese dalla Mensa Vescovile di Catania sopra i prodotti de' territorii di diversi Comuni*, che vide la luce a Catania nel 1845 ed ebbe una seconda edizione nel 1863, per i tipi di C. Galatola. Sull'argomento Marchese tornò altre due volte negli anni successivi, a misura che la controversia veniva agitata nel foro catanese e presso l'amministrazione centrale e periferica del Regno (*Sulla visita di Monsignor De Ciocchis in rapporto all'abolizione delle decime pretese dalla Mensa Vescovile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1854; *Sulla influenza della visita di Monsignor De Ciocchis nel giudizio di rivendicazione delle decime della Mensa Vescovile di Catania*, Catania, Tip. dell'Accademia Gioenia di Catania, di C. Galatola, 1859).

La vicenda rappresenta un significativo episodio della diffusa resistenza che incontrarono le politiche volte a dare applicazione alle norme abolitive della feudalità, sancite per Napoli nel 1806 e quindi nella costituzione siciliana del 1812 (*Articoli fondamentali*, XII e XIII; *Della feudalità, diritti e pesi feudali*, capp. I-V), infine confermate dalla legge dell'11 dicembre 1816, art. 9. Motivi di polemica antif feudale si trovano già accennati nella memoria concorsuale del 1841 (l'abbattuta «idra della feudalità» era stata richiamata a proposito delle privative baronali nel commercio interno, che ormai appartenevano al dominio della storia: *Concorso*, cit., p. 16). La dimensione sociale ed economica coinvolta dalla controversia relativa alle decime è ora da Marchese colta e sottolineata sin dalle parole poste in epigrafe alla memoria del 1845, tratte dai *Principj di Civile Economia* di Salvatore Scuderi (vol. I, p. 248): «L'agricoltura di tutti que' paesi ne' quali sono in vigore le decime baronali è sempre in uno stato di perfetta decadenza». L'economista catanese peraltro sottolineava realisticamente che, nonostante l'avvenuta abolizione della feudalità, «esigerebbero... in quest'isola un'espressa revoca le decime baronali» (ivi, p. 255). In quest'ordine di considerazioni Marchese giudica che l'abolizione del sistema feudale sia stata «la più grande riforma generatrice della condizione sociale, che dovea richiamare a nuova vita in Sicilia la depressa agricoltura ed ogni altro ramo d'industria» (*Sull'abolizione*, p. 3). Sulla base e sull'impulso di tale impostazione teorica Marchese aderisce dunque, dalla sua posizione di giurista attivo nel foro, all'azione politica riformatrice dei sovrani borbonici, le cui sapienti e provvide determinazioni sono ripetutamente richiamate e lodate dall'autore.

La Mensa vescovile di Catania aveva conservato fino al 1841 la percezione delle decime di origine feudale, derivate dalla signoria concessa dal Conte Ruggero al vescovo Anserio, sui prodotti dei territorii di diciassette comuni del suo circondario.

Con decreto del 19 dicembre 1838 – emanato a Palermo da un sovrano addolorato dallo stato di trascuratezza dell'agricoltura e di desolazione delle campagne siciliane constatato viaggiando nell'Isola – Ferdinando II aveva fra l'altro disposto che gli Intendenti delle varie province verificassero per ogni comune se esistesse o se si esercitasse ancora, da parte di qualsivoglia feudatario o corpo morale, alcuno dei diritti feudali aboliti, facendone relazione al Ministro dell'Interno, il quale avrebbe proposto al sovrano le misure da adottare. In prosecuzione di tale disegno, e ricevuti i quadri presentati dagli Intendenti, con decreto dell'11 dicembre 1841 Ferdinando II ordinava la cessazione, in tutte le provincie della Sicilia, della riscossione o dell'esercizio «di qualsiasi dritto ed abuso feudale che già senza compenso fu abolito, e che, non ostante l'abolizione seguitane, tuttavia sussiste a favore di qualsivogliano ex-feudatari, corporazioni morali ed aventi causa»; affidava quindi agli Intendenti la cura della esatta esecuzione di tali disposizioni (art. 1). In applicazione del decreto, e dopo aver consultato il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, l'Intendente della Provincia di Catania riteneva le decime della Mensa vescovile di Catania dipendenti da esercizio di mera prerogativa signorile e ne proibiva la riscossione con ordinanza del 26 aprile 1842 (*Sull'abolizione*, p. 4 nota 1).

La reazione del Vescovo – il pugliese Felice Regano, che resse la diocesi dal 1839 alla morte avvenuta nel 1861 – si mosse in una duplice direzione: da un lato egli instaurò contro i proprietari dell'agro catanese giudizi di rivendicazione delle decime fino ad allora riscosse, dall'altro propose reclamo al re chiedendo l'annullamento dell'ordinanza dell'Intendente di Catania.

I rappresentanti della Mensa, abbandonata la debole difesa secondo la quale si sarebbe trattato di decime in parte sacramentali, sostenevano fossero dominicali ed enfiteutiche; negavano, al riguardo, che esse potessero essere qualificate feudali ed abusive, a tal fine proponendosi di dimostrare che il vescovo non fu mai signore di Catania, e che tutti i beni gli erano stati assegnati a titolo allodiale (*Ragioni della Mensa Vescovile di Catania*, Napoli 1844). L'impostazione della difesa prendeva spunto dall'art. 8 del citato decreto, dove erano specificamente contemplate le decime. Vi si stabiliva che «per le decime prediali ex-feudali dovute alle Chiese, ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti que' dritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali che con varii nomi si riscuotono dagli ex-feudatari e da altri in pregiudizio dell'agricoltura, e con vincoli alle proprietà, ne permettiamo ai possessori de' fondi che tali gravezze soffrono la commutazione in canoni in denaro enfiteutici redimibili, ed anche il riscatto...». Si precisava, inoltre, che restavano parimenti eccettuate dall'abolizione le decime dominicali e sacramentali dovute alla Chiesa, le quali «non potranno commutarsi in ca-

noni enfiteutici in denaro redimibili, o riscattarsi, se non con l'annuenza del titolare, e dopo che inteso il Direttore generale de' Rami e Dritti diversi ne accorderemo la nostra sovrana autorizzazione».

Il Sovrano rimetteva alla Consulta di Sicilia l'esame se le ragioni della Mensa meritassero o no di essere accolte. La Consulta non addivenne a un parere concorde; il Re prese partito con rescritto del 13 dicembre 1845, nel quale ordinava che, «senza pregiudizio dei giudizi pendenti e de' dritti delle parti», si sospendesse l'esecuzione delle ordinanze dell'Intendente di Catania solo per quanto riguardava le decime derivanti «sia da contratti enfiteutici e d'atti recognitori, che da giudicati», escludendo tuttavia «gli atti di intitolazioni di ruoli in forza del real Decreto del 11 ottobre 1833», e concludendo che «per le altre decime non garentite da titolo, ferme rimanendo le cose allo stato secondo i provvedimenti dell'Intendente», si attendesse «l'esito del giudizio petitoriale provocato dal vescovo» (*Sulla visita*, pp. 3 s.).

La posizione dei proprietari fu sostenuta da Marchese, già nel 1845, con argomenti che vennero sostanzialmente riproposti nelle successive memorie. Circa la questione di diritto, Marchese sosteneva che ad essere stati colpiti dall'abolizione senza compenso, secondo il tenore del decreto, erano tutti gli abusi e diritti nascenti dall'esercizio di mera giurisdizione signorile perché fondati esclusivamente sul rapporto di dipendenza fra signore e inferiore. Ciò che il decreto eccettuava dall'abolizione senza compenso, consentendone la commutazione e il riscatto alle condizioni stabilite dall'art. 8, erano, oltre alle decime sacramentali, le decime di natura meramente dominicale, nonché le decime o altre prestazioni territoriali di natura prediale ex-feudale: dove come prediali bisognava intendere, secondo la definizione data nel real dispaccio del 25 luglio 1772, le «prestazioni o censi, che per ragion di dominio le Chiese traggono da' fondi». Secondo Marchese le decime pretese dalla Mensa catanese nascevano dal mero abuso della prerogativa signorile, ed erano state pertanto abolite senza compenso: correttamente, in applicazione dal decreto del 1841, era stata ordinata la cessazione della loro riscossione. A tal fine Marchese ripercorre e ricostruisce la storia della rifondazione normanna della diocesi catanese. Il vescovo ricevette Catania e le sue pertinenze a titolo feudale, e vi esercitò a lungo la signoria. Poiché non ebbe assegnato l'intero territorio, ma talune speciali pertinenze, le pretese decime, data la loro universalità, non potevano dirsi dominicali, ma signorili. Tali decime erano infatti riscosse non solo sulle poche terre concesse dalla Mensa, ma anche su tutte le proprietà libere che costituiscono i territori dei diciassette comuni in causa. Si trattava, insomma, di prestazioni di natura tributaria che i vescovi imponevano non solo su alcuni prodotti dell'agricoltura, ma anche su alcuni frutti dell'industria (per es. le decime degli agnelli e del frutto delle pecore,

delle tegole e dei mattoni, la quinta parte del pescato nel mare di Catania, etc.). Non erano dunque dovute in corrispettivo di una concessione di terre, ma avevano piuttosto natura meramente signorile, ed erano abusive in quanto non giustificate dal titolo d'investitura. Secondo Marchese la circostanza che tali decime fossero annotate nella visita di De Ciocchis fra le rendite della Chiesa catanese attestava solo che alla data della visita (1743) la Mensa percepiva tali prestazioni, ma non valeva a purgarle dal loro vizio consistente nell'origine feudale (*Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam a Joanne Angelo De Ciocchis, Caroli III Regis iussu acta decretaque omnia*, Panormi, Ex typographia Diarii literarii, 1836, III pp. 40-42).

Su quest'ultimo elemento si fondavano le nuove difese del vescovo di Catania che, con domanda presentata al Re, pretendeva appunto che la visita di De Ciocchis costituisse titolo legittimante le decime della Mensa ai sensi del rescritto del 1845. Con rescritto del 21 gennaio 1853 il Re ordinava che la Consulta di Sicilia desse il parere se, nei giudizi che il vescovo di Catania avrebbe dovuto istituire per il riacquisto delle decime, la visita di De Ciocchis potesse reputarsi ricompresa fra i titoli contemplati nel rescritto del dicembre 1845 (concessioni enfiteutiche, atti ricognitori e giudicati).

Pendente la discussione presso la Consulta era stato pubblicato il *Discorso sulle decime della Sede Vescovile di Catania*, dell'avvocato Emmanuele Bellia (Palermo, Stamperia di Giuseppe Meli, 1852). Nel confronto con l'impostazione riformista e nettamente antifeudale assunta da Marchese nella memoria del 1845, è interessante osservare come la vicenda dell'abolizione delle decime, considerata dal portavoce della Mensa, si presenti quale il minaccioso segnale del crollo delle «basi fondamentali dell'ordine sociale, che si posano principalmente sul rispetto dovuto alla proprietà». Le speranze della Chiesa catanese sono allora riposte nell'intervento riequilibratore del Sovrano in favore di una «proprietà santa per la sua destinazione, santa per la sua vetustà, santa per i titoli che la sorreggevano e che l'avevano difesa in tutte le vicissitudini dei tempi andati», e in difesa dello «stesso patronato sovrano, patrimonio inalienabile dello Stato, e splendida gemma della Corona siciliana» (p. 3). Argomento principale della difesa era che l'annotazione delle decime nella visita consentisse di sottrarre le decime stesse agli effetti dell'abolizione della feudalità e alle conseguenze del decreto abolitivo del 1841. Marchese contesta tali pretese, affermando che la visita attestava solo il possesso della prestazione delle decime; che la menzione della visita nel Decreto del 1833 non valeva a modificare la loro origine feudale; che la stessa visita non poteva, inoltre, costituire titolo alla luce delle previsioni del rescritto del 1845. Con il regolamento del 1833, infatti, era definito in via possessoria il modo di riscossione delle prestazioni variabili spettanti al Regio Patronato. Quanto

alla liquidazione della quantità annualmente dovuta, si dava facoltà ai titolari, invece di ricorrere alla magistratura ordinaria, di fare eseguire con certe prescritte formalità i ruoli annali, che erano resi esecutivi dall'Intendente. Con l'art. 16 si stabiliva che il possesso del titolo per essere abilitati alla formazione del ruolo annale doveva essere fondato su pubblici documenti o, fra l'altro, sulla visita di De Ciocchis.

La Consulta si pronunciò nel gennaio 1855. La maggioranza fu del parere che il Re dovesse dichiarare che la visita non potesse reputarsi ricompresa fra i titoli contemplati dal rescritto del 1845, e pertanto non costituisse titolo in forza del quale il vescovo potesse riacquistare in giudizio petitorio le decime della Mensa. Alcuni dei consultori chiedevano comunque al Re di voler designare un arbitro per definire in via di conciliazione i giudizi petitori. Dalla memoria del 1859 si apprende che nel frattempo il Tribunale civile di Catania aveva in taluni casi ritenuto che alcune delle decime rivendicate dalla Mensa catanese non fossero dominicali, ma derivassero dalla giurisdizione feudale. Marchese, ribadendo la posizione dei proprietari come affermata nei precedenti atti, si rivolge infine al Re affinché neghi che il giudizio petitorio sia definito in forma arbitrale, perché non è giusto che i proprietari siano privati senza il proprio consenso del beneficio della giurisdizione ordinaria.

Considerate le pronunce della Consulta, con sovrano rescritto del 10 agosto 1859 il Re dichiarava che la causa poteva essere trattata presso i Tribunali con ogni mezzo di prova, dovendo intendersi il rescritto del 13 dicembre 1845 come dimostrativo e non come tassativo; al contempo disponeva che, qualora le parti in causa non consentissero a far definire la questione da un arbitro di nomina regia, la causa sarebbe stata giudicata dal Tribunale di Messina. La controversia ebbe un seguito sotto il nuovo ordine politico del Regno d'Italia. Dubitandosi che il rescritto del 1859 fosse stato abrogato dalle nuove leggi, alcuni debitori convenuti proposero alla Cassazione ricorso per regolamento di competenza fra i Tribunali di Catania e Messina. La Cassazione, con sentenza del 31 luglio 1866, dichiarò la causa essere di competenza del Tribunale Civile di Catania. La decisione predispose il nuovo contesto in cui la causa doveva essere trattata. Per le peculiari vicende relative alla rifondazione normanna della diocesi catanese, la Chiesa e il Regio Patronato si trovavano ora ad agire congiuntamente per la rivendicazione di un diritto che i proprietari e altre istituzioni pubbliche assumevano definitivamente abolito nel 1841 (cfr. per esempio la *Deliberazione presa dal Consiglio Provinciale di Catania nella seduta del dì 30 novembre 1863 sulle decime pretese dalla Mensa arcivescovile di Catania*, Catania 1864). Nel 1869, con citazione per pubblici proclami, l'Arcivescovo Giuseppe Benedetto Dusmet (Catania era stata promossa a sede arcivescovile il 4 settembre 1859), il Reggente la

Direzione del Demanio e delle Tasse delle Province di Catania e Siracusa, e il Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Catania (gli ultimi due in rappresentanza del Regio Patronato) convennero i debitori, domiciliati in vari comuni della provincia catanese, per le decime dovute alla Mensa arcivescovile di Catania. L'atto fu qualificato come riassunzione del giudizio instaurato nel 1842. La tesi, come un tempo, era che le decime sui vini mosti, sui cereali ed altri generi fossero dovute a titolo «di dominio ed altro, e che perciò come prediali, domenicali o sacramentali» non erano state colpite dall'abolizione sancita dal decreto del 1841.

La posizione, decisa e perseverante, tenuta da Marchese nella vicenda qui sommariamente tratteggiata non era scontata, e può dirsi coraggiosa alla luce della rilevanza e della forza, anche politica, del soggetto i cui interessi venivano pregiudicati dai provvedimenti abolitivi. In questo egli fu vicino ad altri illustri siciliani che con l'azione civile e con l'attività pubblicistica si resero compartecipi nel processo di riforme volto a fare scomparire dalla Sicilia gli ultimi, consistenti, tenaci avanzi di feudalità (cfr. Filippo Cordova, *Dell'abolizione de' diritti feudali e della divisione de' demanii in Sicilia. Notizia alla settima riunione degli scienziati italiani*, Napoli, all'insegna di Aldo Manuzio, 1845, ora in Id., *I discorsi parlamentari e gli scritti editi e inediti preceduti dai ricordi della sua vita*, II, Roma, Forzani e C., 1890, pp. 289-306).

6. Un'altra memoria legale su materia ecclesiastica nella quale Marchese dà prova delle sue capacità di trattare questioni di notevole spessore storico è quella *Pel regio Patronato e Monsignor Planeta contro i Signori Provenzale. Alla Gran Corte Civile di Catania* (Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1857). La controversia vedeva in causa Monsignor D. Vito Planeta, abate di S. Maria del Soccorso di Nicosia, beneficio di regio patronato, e il Procuratore del Re in rappresentanza del Regio Patronato, per l'annullamento di un atto di subconcessione effettuato da un enfiteuta in favore di terzi *inconsulto domino*. Una importante parte di diritto della memoria è volta a dimostrare, sull'autorità del canonista Stefano Di Chiara, che la Corona ha un vero e proprio diritto di proprietà sui beni di regio patronato, mentre i beneficiari titolari hanno invece un diritto di usufrutto, con ciò che questo comporta anche sotto il profilo della legittimazione processuale.

7. Della intensa attività forense svolta nel periodo intercorrente tra il 1850 e il 1860 danno testimonianza le almeno quindici memorie che in quegli anni furono date alle stampe (si possono agevolmente consultare riunite nel volu-



me miscelaneo di *Memorie legali* conservato presso la Biblioteca Regionale Universitaria di Catania alla segnatura 5.V.d.15; raccolta composta e donata dallo stesso autore alla Biblioteca dell'Ateneo catanese). In ordine cronologico: *Sull'estinzione della obbligazione fidejussoria del Cav. D. Gaetano Gravina nello arrendamento dei canoni in generi del Comune di Caltagirone. Nel Consiglio di Intendenza di Catania*, Catania, Tip. F.lli Giuntini, 1850; *Intorno al tempo in cui deve farsi l'interpellazione in fatto di prelazione. Pei Signori Antonio Zocco e Compagni contro il Sac. Rosario Mazza. Innanzi la Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1850; *Per D. Nicolò Bonanno contro il Convento di S. Francesco di Caltagirone. Nella Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. F.lli Giuntini, 1850; *Sulla tassa della dote secondo il nuovo Codice. Pei conjugi D. Giuseppe e D.a. Eleonora Nicosia, Barone e Baronessina Sangiaime contro il Barone D. Nunzio Nicosia. Presso la Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1853; *Sulla forza delle ordinanze degl'Intendenti in fatto di abolizione di feudalità. Pel Signor Salvatore Vico-Platania contro i Signori Marchese D. Giustiniano Vico-Celesti e Sorelle. Innanzi la Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1853; *Pel Signor Luigi Grassi-Bianca contro il Signor Orazio Pulvirenti. Innanzi la Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1853; *Dritto e possesso del Comune di Aci Reale sopra l'Acqua della Reitana. Difesa di detto Comune nella causa possessoria contro i Signori Biscari e Consorti*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1853; *Sulla visita di Monsignor De Ciocchis*, cit.; *Pel Barone Francesco Paolo Morgana contro il Capitolo di S. Maria Maggiore di Mineo. Alla Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1855; *Osservazioni sulla memoria intorno al titolo onde i possessori delle Segrezie di Aci Reale acquistarono le terre per esse date ad enfiteusi. Pel Signor Salvatore Vico-Platania contro i Signori Vico-Celesti. Innanzi alla Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1855; *Pei Signori Grassi contro il Signor Amico. Alla Gran Corte Civile di Catania. Sugli effetti della trascrizione del pignoramento di immobili, finché non è cancellato sui registri della conservazione delle ipoteche*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1856; *Pei Signori Minissale contro i Signori Baratta sul patto commissorio. Alla Gran Corte Civile di Catania*, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1856; *Pel regio Patronato e Monsignor Planeta*, cit.; *Sulla influenza della visita di Monsignor De Ciocchis*, cit.; *Pel Barone Ventimiglia contro il Comune di Mineo. Al Consiglio di Intendenza della Provincia di Catania*, Catania, Tip. dell'Accademia Gioenia di Catania, di C. Galatola, 1860. Anche negli anni successivi Marchese non rimase inattivo nel foro (*Causa Comune di Catania e Carnazza-Martinez. Questione se può competere*

*indennità a' proprietari fronteggianti le strade pubbliche nel caso in cui sia da un'amministrazione comunale cambiato il livello delle medesime. Al Tribunale Civile di Catania, Catania 1868; seconda ed. 1889).*

8. La fine del regno borbonico significò per Marchese il ritorno all'insegnamento e l'inizio di una fase di intenso coinvolgimento nella vita politica e civile. Con decreto dittatoriale firmato da Garibaldi del luglio 1860 venne reintegrato nella cattedra da cui era stato dimesso otto anni prima. Nel quadro del rinnovamento degli organici della magistratura Marchese fu altresì nominato giudice della Gran Corte Civile di Catania. Nel gennaio 1861 fu chiamato a sedere nel Consiglio della Luogotenenza generale siciliana, dove per breve tempo resse il dicastero della Pubblica Istruzione. Nel successivo mese di febbraio, infatti, si dimise dalla carica per tornare alle funzioni presso la Gran Corte Civile (*Raccolta degli atti del governo della Luogotenenza generale del Re in Sicilia*, Palermo, F. Lao, 1862, decr. n. 22 e n. 34 del 1861).

9. La prolusione al corso del 1860 rappresenta una commossa testimonianza del suo ritorno sulla cattedra universitaria, nonché una consapevole e fiduciosa presa di posizione circa il ruolo delle scienze sociali, in particolare della filosofia del diritto, nell'edificazione civile della nuova compagine statale (*Della influenza dello studio della Filosofia del diritto sulla politica rigenerazione d'Italia*. Discorso inaugurale del Professore Salvatore Marchese al corso delle sue lezioni, letto nell'Università di Catania a 22 novembre 1860, Palermo, Tip. B. Virzì, 1861). Nell'esordio Marchese riannoda il filo di un insegnamento interrotto «... dopo quasi due lustri di forzoso silenzio, imposto(gli) da una politica di odio e di sospetti per la scienza...» (p. 3). Egli muove dalla premessa che una legge indefettibile dell'«umano progresso» conduce la ragione e la verità a trionfare sulle tenebre e sulla forza brutta, legge della quale trova dimostrazione nelle vicende che hanno portato all'unificazione politica italiana. Alla filosofia del diritto rivendica quindi la posizione di «madre di tutte le discipline giuridiche», per la sua azione critica nei confronti delle leggi e delle istituzioni, che essa raffronta con l'«archetipo di ragione», e per la sua funzione formativa di «quella opinione pubblica universale che provoca ordinariamente quei cambiamenti politici, legislativi, economici che immutano gli Stati e li rialzano a stabile grandezza e potenza» (pp. 13-15). Si tratta di un «movimento ascensivo nella vita delle nazioni» che, secondo l'insegnamento di Romagnosi (qui definito «nostro antico maestro»), richiede che al governo dello Stato siano forniti gli uomini idonei a dirigerlo e difenderlo, e siano

formati cittadini capaci ora di obbedire ora di opporre la giusta resistenza (p. 21). Professione scientifica e senso civile si coniugano nella convinzione che «è lo insegnamento delle scienze sociali e specialmente della Filosofia del Diritto che deve preparare le menti degli eletti cittadini, che più tardi saranno i rappresentanti del popolo al parlamento, i legislatori della nazione, i tutori delle nazionali franchigie» (p. 22).

10. Marchese rinunciò, per ragioni di incompatibilità, a diversi uffici che gli furono offerti nella magistratura. Fu eletto deputato nel primo Parlamento del Regno d'Italia (1861), dove sedette nei banchi della Destra. Quale deputato partecipò ai lavori della commissione che, su iniziativa di Simone Corleo, formulò il testo della legge sull'enfiteusi dei «beni rurali ecclesiastici» in Sicilia (l. 10 agosto 1862 n. 773); prese parte alle discussioni relative all'ordinamento giudiziario nelle province napoletane e al progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia. Non potè, tuttavia, completare la legislatura, costretto presto a dimettersi per le malferme condizioni di salute (19 novembre 1862). Gli fu successivamente conferito un seggio al Senato, alle cui sedute, per le stesse ragioni, non potè mai partecipare (ricevette una prima nomina nel 1865, ma i titoli non furono convalidati; fu nuovamente nominato il 16 luglio 1876, con la successiva convalida, ma non prestò giuramento).

Ricoprì varie cariche negli organi dell'amministrazione comunale e provinciale.

Nel giugno 1861 fu tra i delegati dell'Università di Catania inviati a Torino per presentare al Parlamento, al Re, e al Ministro della Pubblica Istruzione una serie di richieste volte a rafforzare e riqualificare l'Ateneo. Nella *Domanda della R.U. di Catania al Re Vittorio Emmanuele e al Parlamento Italiano per essere uno degli Archiginnasi d'Italia* (Catania 1861) è presentato fra l'altro come un vanto il fatto che l'Ateneo catanese fosse stato fra le prime scuole d'Italia dove avevano avuto diffusione «le vere idee delle scienze sociali pronunciate dai Rossi, Gioberti e dall'immortale Romagnosi» (p. 7: nella corrispondente nota si fa riferimento alla prolusione di Marchese del 1843). L'Università di Catania, tuttavia, fu di lì a poco classificata di seconda categoria (con la legge De Sanctis, 1862) ed entrò in una fase di declino.

Quale presidente del *Comitato pei soccorsi alla guerra* di Catania, Marchese mantenne una posizione prudente, per non dire defilata, allorché, nell'estate del 1862, Garibaldi girava per la Sicilia alla ricerca di fondi e di volontari per l'impresa di Roma e Venezia.

Nel 1863 Marchese fu nominato professore ordinario della cattedra ora intitolata alla Filosofia del diritto.

Nel 1869 fu eletto rettore dell'Università di Catania, carica che tenne ininterrottamente fino alla morte. Come rettore pubblicò una *Relazione sulla Regia Università di Catania dalla sua fondazione al 1872* (Catania, Galatola, 1872), e presiedette alle onoranze che l'Ateneo catanese tributò al primo Re d'Italia dopo la sua scomparsa (*Onoranze funebri rese a Vittorio Emanuele II dai professori della R. Università di Catania il giorno 21 febbraio 1878*, Catania, Stabilimento di C. Galatola, 1878; l'elogio funebre fu pronunciato da Giuseppe Carnazza Amari). È significativa testimonianza dei valori morali e civili che gli stavano particolarmente a cuore – come uomo e come professore, anche alla luce della sua personale vicenda – il fatto che Marchese sottolinei che «la scienza oggetto de' nostri studî non si svolge e progredisce che all'aura della libertà», e che «il più splendido titolo di gloria» di Vittorio Emanuele sia quindi individuato nell'essere egli stato «strenuo difensore e fedele custode di libere istituzioni», e nell'aver affermato «con tutte le altre libertà, la libertà di pensiero», così assicurando alla scienza il «libero culto» da parte dei suoi «umili sacerdoti» (pp. IV s.).

Fra le pagine rilevanti della sua attività alla guida dell'Ateneo si segnala la promozione del Consorzio Universitario, istituito nel 1877, che coinvolse l'impegno finanziario di Comune e Provincia nell'intento di contribuire al «maggiore incremento e decoro della locale università».

Fu particolarmente sensibile ai problemi dell'educazione e dell'istruzione infantile e giovanile, e prestò particolare attenzione alla condizione femminile. Aderì alla Società per lo stabilimento degli asili infantili sorta a Catania nel 1844, della quale fu presidente. Per sua opera sorse e prosperò il Convitto Femminile Provinciale con l'annessa Scuola Normale. Si adoperò, come amministratore, per risollevare le sorti del pio Conservatorio delle Projette Settenarie.

11. Salvatore Marchese seppe congiungere, come dalla cattedra esortava gli allievi a fare, la scienza e l'arte. Nell'università, nel foro, nella pubblica amministrazione e nell'attività politica egli fu esponente di una generazione di intellettuali siciliani che, a cavallo tra regno borbonico e Italia unita, fu certamente attenta ai «problemi sociali del giorno» (*Sull'avviamento*, pp. 20 s.) della propria terra, ma altrettanto capace di inserirli all'interno di una prospettiva culturale, sociale e politica di respiro nazionale ed europeo.

Concluse i suoi giorni a Misterbianco il 26 novembre 1880.

### Note illustrative

Ringrazio la dott.ssa Elisabetta Lantero dell'Archivio Storico del Senato, la dott.ssa Martina Mazzariol della Biblioteca della Camera dei Deputati, la dott.ssa Gisella Bochicchio della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma per le informazioni che mi hanno comunicato; il dott. Salvatore Consoli dell'Archivio Storico dell'Università di Catania per l'aiuto prestatomi in talune fasi della ricerca. Un sentito ringraziamento esprimo al Prof. Gaetano Zito per le informazioni e i consigli datimi con riguardo alla vicenda dell'abolizione delle decime catanesi.

*Opere.* Oltre a quelle menzionate nel testo, l'*Elogio biografico* di Giuseppe Ardini, più sotto citato, ne attribuisce a Marchese altre, che tuttavia non ho potuto reperire: *Intorno alla divisione della proprietà territoriale. Lettera al Prof. R. Busacca*, Napoli 1845; *Discorso in occasione della Fondazione d'una Società per gli Asili Infantili in Catania*, Catania 1847; *Osservazioni sull'ordinamento delle supreme corti italiane*, Catania 1861. Inedito, secondo le coeve testimonianze, è rimasto il suo corso di lezioni di Filosofia del Diritto. Secondo D.C., *Sull'articolo terzo*, cit., quale sostituto nella cattedra di Economia Marchese aveva dettato un corso di lezioni proprie – nel 1841 esibite alla Commissione di Pubblica Istruzione –, che combinava coi *Principj di Civile Economia* di S. Scuderi.

*Fonti inedite.* Copioso materiale relativo a Marchese è conservato presso l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Catania. Per talune delle notizie qui riferite v. *Fondo Casagrandi*, n. 623 (*Incartamenti di lauree 1833*); n. 678 (*Concorsi a cattedra 1836-1867*); n. 772 (*Cattedre di Giurisprudenza 1827-1881*); *Registri delle deliberazioni del Consiglio Accademico*, n. 1 (1874-1885); *Verbali del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza*, n. 1 (1860-1882). Il n. 772 contiene fra l'altro una bozza di un certificato di servizio richiesto dalla vedova nel 1881: attraverso il documento è agevole ricostruire i momenti fondamentali della carriera di Marchese.

Un punto che rimane non del tutto chiarito riguarda la sua destituzione dalla cattedra che, come si apprende dal certificato in questione, fu disposta con Real Rescritto del 15 settembre 1852. Presso l'Archivio di Stato di Catania è conservato un documento collegato con la vicenda alla quale faccio riferimento nel testo [fondo *Miscellanea Risorgimentale*, b. 8, fasc. II, *Risorgimento. Documenti politici. Pratiche personali di lettera M*, cc. 65-68; è stato segnalato da Elena Frasca, *L'Accademia Gioenia e il potere urbano*, in *L'Accademia Gioenia. 180 anni di cultura scientifica (1824-2004). Protagonisti*,

*luoghi e vicende di un circolo di dotti*, a cura di Mario Alberghina, Catania. G. Maimone, 2005, pp. 79-85 (p. 83 e nota 73 p. 85)]. Si tratta di una richiesta di informazioni (datata Palermo, 13 marzo 1852) rivolta all'Intendente di Catania dal Luogotenente Generale nei Reali Dominii al di là del Faro, Principe di Satriano. La riporto integralmente (cc. 65 s.): «Si è portato alla mia conoscenza che una novella setta col nome di simpatici e di umanitari è sorta fra gli studenti di codesta Regia Università, il di cui Capo Professore di Dritto di Natura Signor Marchese era uno de' più avventati e famosi giornalisti del 1848, al segno di essere stato destituito dal posto di Consigliere d'Intendenza. Costui sotto il pretesto di dar lezioni, occupa gli studenti in quelle scienze che *sociali* (*sottolineato nel doc.*) egli appella, espone i più perniciosi principî sovvertitori per la Monarchia e per lo Stato, e sotto stravaganti vedute che chiama *umanitarie e simpatiche* e *sacri doveri dell'uomo* (*sottolineati nel doc.*) proclama con entusiasmo massime di naturale indipendenza e di uguaglianza, rapportando tutte le teorie di fanatici novatori repubblicani e comunisti. Lo stesso pratica nelle sue private lezioni di dritto civile col confronto di Dritto naturale. Innumerevole si assicura di essere lo studio de' suoi seguaci, e fra i più entusiasti ed esaltati si noverano gli studenti a manca indicati (*elenco di 19 nomi a margine*). Ella pertanto vorrà compiacersi manifestarmi quel che sappia di tali fatti, per quelle risoluzioni che [c. 66] la bisogna richiegga». La bozza di risposta, datata 20 marzo 1852, è scritta sul retro e occupa le cc. 66-67. A dire dell'Intendente, quanto è stato riferito al Luogotenente è solo una «gretta sfacciata menzogna» frutto di una vergognosa denuncia anonima generata dall'invidia o dallo spirito di vendetta. L'Intendente afferma di parlare con assoluta certezza, poiché ha fidatissimi informatori che lo tengono al corrente di tutto quanto accade nell'Università. Quanto all'asserito capo della setta: «... vero è che il Prof. Marchese scrisse degli articoli durante la rivoluzione, co' quali ostentava liberalismo forse perché era creduto l'opposto, ma non fu mai né cospiratore né rivoluzionario. Nel dubbio pertanto si ebbe in pena la non conferma alla carica di Consigliere d'Intendenza... In tutte le sue azioni non ha mai fatto sorgere il menomo sospetto, né da privato, né d'avvocato né da professore di dritto di natura. E perché costui non manca di talento e rende un po' fiorite le sue lezioni, i giovani studenti di 1<sup>mo</sup> e di 2<sup>do</sup> anno di dritto, che non son pochi, vi assistono e rimangono soddisfatti. Ciò ha potuto suscitare l'invidia di qualche altro professore, che non ottiene lo stesso concorso...». Visti gli esiti della vicenda, è da credere che il rapporto dell'Intendente non abbia riscosso credito presso il Luogotenente.

Un profilo di Marchese è delineato nell'*Elogio biografico del Professore Salvatore Marchese Senatore del Regno*, per il Prof. Giuseppe Ardini, detto

nella seduta straordinaria dell'Accademia Gioenia il 27 novembre 1881, in *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania*, s. III, XVI, Catania 1881. Si vedano anche: il necrologio anonimo pubblicato in R.U. degli Studi di Catania, *Discorso inaugurale e Annuario Accademico 1880-1881*, Catania, Galatola, 1881, pp. 127-130; i saggi di Guido Libertini, Gaetano Curcio, Carmelina Naselli contenuti nella *Storia della Università di Catania dalle origini ai giorni nostri*, Catania, Tip. Zuccarello e Izzi, 1934, pp. 287, 295, 318 s., 320, 362, 365, 417, 462, 463; Alfio Longo, *Misterbianco nella storia*, Catania, Società Storica Catanese, 1971, pp. 151-173. Sono lavori da utilizzare con discrezione: le informazioni che se ne traggono sono spesso vaghe, talvolta inesatte, comunque meritevoli di una verifica tuttora in parte da compiere.

Sulla breve attività parlamentare di Marchese come deputato nella prima legislatura del Regno d'Italia v. *Camera dei Deputati. Indice generale dell'attività parlamentare dei deputati. VIII Legislatura (18 febbraio 1861 - 7 settembre 1865)*, ad indicem.

Un ritratto di Salvatore Marchese è attualmente affisso nella Sala dei professori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, non so se per caso posto accanto al ritratto del suo "antagonista" nel concorso di Economia del 1841, Placido De Luca.

Momenti della vita o dell'opera scientifica di Marchese sono ricordati da Giuseppe Riccioli Romano, *Gli ultimi fatti de' volontari italiani in rapporto alla città di Catania*, Catania, C. Galatola, 1863<sup>2</sup>, p. 23 nota 1; Simone Corleo, *Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia*, Palermo, Stab. tip. Lao, 1871; rist. con intr. di Alfredo Li Vecchi, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 1977, 75; Michele Mandalari, *Notizie storiche dell'Ateneo e del Palazzo Universitario di Catania 1444-1885*, Catania, Galatola 1900 (estr. da *Annuario della R.U. di Catania 1899-1900*), pp. 15, 17, 20; Raffaele De Cesare, *La fine di un Regno*, Città di Castello, S. Lapi, 1908-1909; rist. Milano, Longanesi, 1969, pp. 56, 407; A. Malatesta, *Ministri, deputati e senatori d'Italia dal 1848 al 1922*. II. G-P, Roma, Tosi, 1946, p. 152; Francesco Brancato, *Storia della Sicilia post-unificazione*. I. *La Sicilia nel primo ventennio del Regno d'Italia*, Bologna, C. Zuffi, 1956, pp. 133, 136 nota 18, 461; Rosario Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Roma - Bari, Laterza, 1950, rist. 1973, pp. 268, 274-276, 313; Giuliana D'Amelio, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 399 nota 1; Alfio Crimi, *I primordi della scuola popolare in Sicilia nel tempo dei Borboni e il metodo lancasteriano. Contributo alla storia della scuola popolare in Italia*, Padova, CEDAM, 1968, pp. 121 s.; Alfio Crimi, *Teoria educativa e scuola popolare in Sicilia nel tempo dei Borboni*, Acireale, Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici, 1978,

pp. 136 s.; Giuseppe Giarrizzo, *Catania*, Roma-Bari, Laterza, 1986, 15 s. e nota 24, 18, 22 nota 40, 27 nota 51; *I periodici siciliani dell'Ottocento. Periodici di Catania*, I, a cura di Maria Grillo, Catania, CUECM, 1995, pp. 54-59, 171-205 (su *L'Unione Italiana*, con indice degli articoli ivi pubblicati); Maria Antonella Cocchiara, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999, 61, 64 s., 242 nota 91; Maria Grillo, *L'isola al bivio. Cultura e politica nella Sicilia borbonica (1820-1840)*, Catania, Ed. del Prisma, 2000, p. 205 nota 21; Pina Travagliante, *Nella crisi del 1848. Cultura economica e dibattito politico nella Sicilia degli anni quaranta e cinquanta*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 17, 18 nota 41, 62; Vittoria Calabrò, *Istituzioni universitarie e insegnamento del diritto in Sicilia (1767-1885)*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 100, 111, 214, 352 s. (doc. anteriore al 1827 sui contenuti del corso di Economia, Commercio e Agricoltura tenuto da S. Scuderi), 372 s. (doc. del 1850 contenente la proposta di istituzione di nuove cattedre elaborata dal Collegio della Facoltà di Giurisprudenza di Catania); Patrizia De Salvo, *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 40 s., nota 61 p. 41 s.; Silvana Raffaele, *La bottega dei saperi. Politica scolastica, percorsi formativi, dinamiche sociali nel Meridione borbonico*, Acireale - Roma, Bonanno, 2005, p. 217.

La storiografia ha rivolto particolare attenzione alla vicenda del concorso alla Cattedra di Economia politica del 1841 e al dibattito scientifico che ne derivò. Le memorie dei concorrenti e alcuni dei successivi interventi sono stati raccolti nel volume *Sui privilegi in materia di industria. Il Concorso di economia del 1841 nell'Università degli Studi di Catania*, a cura di Pina Travagliante, Catania, CUECM, 1994, con intr. a pp. VII-IL. Si vedano inoltre: Benedetto Radice, *Due glorie siciliane. I fratelli De Luca. Placido Prof. di Economia Politica. Antonio Saverio Cardinale. Cenni biografici*, Bronte, Tip. Sociale, 1926, pp. 16-18, 48-74, 85; Giuseppe Lumia, *Economia e politica nella vita e nelle opere di Emerico Amari*, in *Il Circolo Giuridico «L. Sampolo»*, n.s. XXVIII, 1957, pp. 33-107 (41-43); Eugenio Di Carlo, *L'influsso del pensiero del Romagnosi in Sicilia*, in *Il Circolo Giuridico «L. Sampolo»*, n.s. XXX, 1959, pp. 9-65 (in particolare 26 s. e 29 s., con testimonianze sull'atteggiamento di sospetto del governo borbonico nei confronti di quanti sostenevano tesi liberistiche); Vittorio Frosini, *Introduzione a Emerico Amari, Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Genova, Tip. del R.I. de' Sordo-Muti, 1857, rist. Palermo, Ed. della Regione Siciliana, 1969, I, pp. 13, 25; Pina Travagliante, *La nuova scienza sociale. Le lezioni di Placido De Luca*, Catania, CUECM, 1997, pp. 43-84; *Sommario sulle più recenti produzioni degli economisti del Regno di Napoli di Mohl, professore a Tubinga*, a cura di Rosario Patalano, in



*Storia del pensiero economico*, XXXIX, 2000, pp. 139-167 (153 e nota 23); Maria Grillo, *L'economia politica nella Sicilia borbonica*, in *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, Catania, G. Maimone, 1998, pp. 54-61 (61); Francesca Biondi Nalis, *Momenti del socialismo in Sicilia nel Risorgimento*, in *Liber Amicorum in onore di Vittorio Frosini. I. Studi storici e politici*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 19-35 (19 s.); Giuseppe Bentivegna, *Filosofia civile e diritto comparato in Emerico Amari*, Napoli, Guida, 2003, pp. 45 s. nota 21; Giuseppe Giarrizzo, *L'Accademia Gioenia: i caratteri originari (1824-1845)*, in *L'Accademia Gioenia. 180 anni di cultura scientifica (1824-2004). Protagonisti, luoghi e vicende di un circolo di dotti*, a cura di Mario Alberghina, Catania, G. Maimone, 2005, pp. 13-21 (18 s. e note a p. 21).

Sul dibattito e sui contrasti tra vincolisti e sostenitori del libero scambio in Sicilia, oltre ai testi poco sopra citati che in vario modo ne trattano, v. Romeo, *Il Risorgimento*, cit., 267-273, 279-284; *Protezionismo e liberismo. Momenti del dibattito sull'economia siciliana del primo Ottocento*, a cura e con introduzione di Maria Grillo, Catania, CUECM, 1994.

Su Salvatore Scuderi, nato a Viagrande (Catania) nel 1781 e morto nel 1840, v. l'introduzione al volume *L'economia civile di Salvatore Scuderi: materiali e note per la storia della prima cattedra catanese di economia*, a cura di Pina Travagliante, Catania, CUECM, 1999, pp. VII-LIV.

Allievo di Scuderi, il brontese Placido De Luca (1802 - Parigi 1861), che insegnò a Napoli dal 1845 al 1859, fu autore di *Principii elementari della scienza economica*, Napoli, Pellizzone, 1852; *Principii elementari di statistica*, Napoli, Tip. T. Cottrau, 1857; *La scienza delle finanze*, Napoli, Stab. tip. dei classici italiani, 1858. Per un quadro degli economisti siciliani della prima metà del secolo XIX è ancora utile Giulio Albergo, *Storia della economia politica in Sicilia*, Palermo, Tip. di G.B. Lorsnaider, 1855, rist. Bologna, Libreria Antiquaria Brighenti, 1971.

Su alcuni aspetti dell'opera scientifica di Marchese si soffermano Angelo Castro, *L'insegnamento della Filosofia del diritto nell'Università di Catania*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, s. III, XXXVIII, 1961, pp. 309-340 (319-323); Paolo Ungari, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1967, p. 116 nota 36; Anna Maria Lisitano, *Salvatore Marchese, primo professore di Filosofia del Diritto nell'Università di Catania*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, IV, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 357-380; Mario Condorelli, *La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità* (1982), ora in Id., *Scritti di storia e di diritto*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 516-518, 527, 528, 530; Maria Teresa Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere*

*tradotte nel secolo XIX. I. Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Napoli, Jovene, 1987, pp. 29 nota 36, 29 nota 36, 87, 110, 140, 201, 205.

La prolusione del 1843, riccamente annotata e densa di riferimenti anche ai più recenti contributi scientifici italiani ed europei, offre un esempio di come Marchese fosse consapevolmente partecipe delle tendenze e dei dibattiti dottrinali correnti nella prima metà del secolo XIX. Nella concezione della giurisprudenza come disciplina consistente di storia, filosofia e attività pratica volta a collegare il diritto col fatto, e nella adesione alla posizione «italiana» intesa conciliare impostazione storica e filosofica del diritto, Marchese si richiama anzitutto direttamente a Vico (citato in epigrafe con un celebre passo del prologo del *De universi iuris uno principio et fine uno*); quindi a Romagnosi, quale autore che aveva continuato e precisato il pensiero vichiano. Fra i contemporanei che avevano sostenuto tale conciliazione Marchese ricorda i toscani Celso Marzucchi, per la *Introduzione* ai fiorentini *Annali di Giurisprudenza*, I, 1841, e Federigo Del Rosso, *Un primo passo verso la pace tra le scuole di dritto alemanne*, in *Giornale Toscano di Scienze Morali, Sociali, Storiche e Filologiche*, I, Pisa 1841. Sulla unità sostanziale del diritto e sulla «perniciosità» della distinzione tra diritto naturale e diritto positivo il principale referente di Marchese è ancora una volta Romagnosi, al quale sono accostati Baldassarre Poli, professore a Padova, per i *Saggi di scienza politico-legale. Saggio I*, Milano 1841; e Pasquale Stanislao Mancini («il nostro egregio amico...»), per le *Lettere a Terenzio Mamiani della Rovere Intorno alla Filosofia del diritto...*, Napoli 1841. Fra i non italiani nelle note della Prolusione sono citati Savigny, Mittermaier, Zachariae, Ahrens, Lerminier, Charles Comte, etc.

Per un quadro della cultura giuridica italiana nell'età del Risorgimento v. Ungari, *L'età del codice civile*, cit.; Giovanni Tarello, *La Scuola dell'Esegesi e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL anniversario della morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 239-276; Carlo Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 1993<sup>3</sup>, pp. 266-275; Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., I, in particolare le pp. 47 ss.

Sulla cultura giuridica siciliana nel secolo XIX ricordo i già citati lavori di Condorelli, *La cultura giuridica in Sicilia*; Cocchiara, *Vito La Mantia*; De Salvo, *La cultura delle riviste giuridiche*; Calabrò, *Istituzioni universitarie*; Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia* I pp. 137-141 e *passim*; nonché Manlio Bellomo, *Problemi e tendenze della storiografia giuridica siciliana tra Ottocento e Novecento* (1977), ora in Id., *Medioevo edito e inedito. IV. Sicilia: giuristi, prelati e uomini d'armi tra feudi e demani*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2002, pp. 5-24

Il richiamo all'insegnamento di Giandomenico Romagnosi percorre tutti gli scritti di Marchese, da quelli giovanili di economia politica, alle prolusioni del 1843 e del 1860, alle memorie legali. La Sicilia fu in effetti una delle regioni italiane in cui il pensiero romagnosiano ebbe più ampia diffusione a partire dagli anni '30 dell'Ottocento. Si veda il citato studio di Di Carlo, *L'influsso del pensiero del Romagnosi in Sicilia*: a suo giudizio, su coloro che ne subirono l'influsso «Romagnosi agì in senso rinnovatore; la sua dottrina significò progresso, efficace spinta verso istituzioni di libertà e di vita civile conformata al diritto e alla giustizia» (p. 59).

Sugli studi di diritto ecclesiastico nella Sicilia nel secolo XIX, prima del rinnovamento della disciplina «in senso moderno», v. Francesco Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, I, Palermo, A. Amenta, 1887; rist. Palermo, Ed. della Regione Siciliana, 1969, pp. 41-48; Gaetano Catalano, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai nostri giorni* (1965), ora in Id., *Scritti minori*. I. *Scritti storici*, a cura di Mario Tedeschi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 313-353; Gaetano Catalano, *Contributi siciliani agli studi di Diritto Ecclesiastico* (1977), ora in Id., *Scritti minori*, cit., I, pp. 471-481; Mario Condorelli, *Stefano Di Chiara e il Giurisdizionalismo siciliano* (1971), ora in Id., *Scritti di storia e di diritto*, cit., pp. 235-263; Condorelli, *La cultura giuridica in Sicilia*, cit., pp. 523 s.

Sul tema dell'istruzione nella Sicilia borbonica v. Romeo, *Il Risorgimento*, cit., pp. 273-276; Raffaele, *La bottega dei saperi*, cit. Per dare un'idea di come Marchese, col discorso *Della primaria istruzione del popolo*, cit., si collochi nel centro di un intenso dibattito mi limito a ricordare due scritti di Mario Rizzari: *Poche idee sopra la popolare e infantile istruzione*, in *Giornale del Gabinetto Letterario dell'Accademia Gioenia*, t. X, n. 4, 1845, pp. 3-21; Id., *Abbozzo sulla condizione dell'industria siciliana prima del 1848*, in *Giornale del Gabinetto Letterario dell'Accademia Gioenia*, n.s., t. I, n. 2, 1848, pp. 73-104, in estratto, Catania, F.lli Sciuto, 1848, pp. 21-23 a proposito dell'«ignoranza in cui giace la classe industriosa in Sicilia di ogni principio d'istruzione industriale».

Per un quadro del giornalismo italiano e in particolare siciliano in epoca risorgimentale v. Franco Della Peruta, *Il giornalismo dal 1867 all'Unità*, in Alessandro Galante Garrone - Franco Della Peruta, *Storia della stampa italiana*. II. *La stampa italiana del Risorgimento*, Roma - Bari, Laterza, 1979, pp. 247-569, in part. pp. 464 s. su *L'Unione Italiana*, giudicato foglio notevole per l'attenzione ai problemi dell'economia isolana; Tommaso Mirabella, *Il giornalismo siciliano dell'Otto-Novecento*, in *Storia della Sicilia*, VIII, Palermo, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1977, pp. 297-355, in part. 297-305.

La vicenda delle decime della Mensa vescovile di Catania, sulla quale mi sono soffermato nel testo, fu un momento particolare di una storia, di dimensioni nazionali, lunga e tormentatissima della quale, almeno per quanto riguarda la Sicilia, si deve menzionare il decreto del Prodittatore Mordini del 4 ottobre 1860, n. 228, che abolì nell'isola le decime «personali», denominazione che suscitò molte controversie sulla natura delle decime effettivamente abolite. Il quadro divenne vieppiù complesso con la l. 8 giugno 1873 n. 1389, modificata con l. 29 giugno 1879 n. 4946, che riguardava le decime feudali delle province napoletane e siciliane, e prescriveva la commutazione obbligatoria di «tutte le prestazioni e redditi, già feudali, perpetui, che per diritto di suolo, servitù o per qualunque altro titolo si esigono su dei territori appadronati de' particolari, sia in proporzione del terreno o della semina..., sia in proporzione del frutto...», nonché l'affrancabilità delle prestazioni commutate. I conflitti non furono sopiti nemmeno dopo la legge del 14 luglio 1887 n. 4727, che abolì le decime sacramentali e rese obbligatoria la commutazione delle dominicali.

L'origine della interminabile vertenza amministrativa e giudiziaria relativa alle decime della Mensa catanese risiede, come si è visto, nel decreto dell'11 dicembre 1841 n. 7095, col quale si ordinava che in tutte le province della Sicilia cessassero «la riscossione e l'esercizio di qualsiasi dritto ed abuso ex-feudale già abolito, e che tuttavia sussista» (*Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1841, sem. II, Napoli, dalla Stamperia Reale, pp. 147-151). Tale provvedimento si ricollega al disegno riformatore maturato in Ferdinando II alla fine del 1838, in seguito a un viaggio che lo aveva condotto in giro per le province siciliane. I propositi di riforma si erano concretizzati anzitutto nel decreto emanato a Palermo il 19 dicembre 1838 n. 5007, relativo «al compimento dell'abolizione della feudalità, ed allo scioglimento dei diritti promiscui in Sicilia» (*Collezione*, cit., anno 1838, sem. II, pp. 334-338). Nel preambolo del decreto il Re afferma di avere ricevuto, durante il suo giro nelle province siciliane, ripetuti reclami da parte della popolazione, affinché fosse data esecuzione alle leggi abolitive della feudalità, fossero decise le cause pendenti tra i comuni e gli antichi feudatari, le promiscuità fossero sciolte e le terre potessero essere chiuse e migliorate. Il preciso disegno, diretto a migliorare le condizioni dell'agricoltura e a creare le condizioni per la formazione di una borghesia terriera (un ceto di «agiati coltivatori che l'amore della proprietà affeziona al suolo» – come si legge nel prologo del decreto n. 5007), coinvolgeva anche importanti interessi di natura ecclesiastica, come dimostra il successivo decreto n. 5010, emanato nella stessa data, col quale si ordinava la censuazione forzosa dei fondi incolti di regio patronato esistenti in Sicilia (*Collezione*, cit., anno 1838, sem. II, pp. 343-347). Su quest'ultimo

provvedimento v. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, cit., II, pp. 187 s.; Gaetano Catalano, *I Borboni e la manomorta ecclesiastica di Sicilia* (1948), ora in Id., *Scritti minori*, cit., I, pp. 3-33 (17-20); Mario Condorelli, *Momenti del riformismo ecclesiastico nella Sicilia borbonica (1767-1850). Il problema della manomorta*, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1971, pp. 16, 115-124.

Il decreto dell'11 dicembre 1841 si riallaccia dichiaratamente ai provvedimenti di riforma posti in essere tre anni prima. Nel preambolo Ferdinando II, richiamandosi ai quadri presentati dagli Intendenti in esecuzione del decreto del 19 dicembre 1838, osservava come fossero tuttora esistenti in molti comuni di Sicilia «non solo i vari aboliti diritti che vi si riscuotono, o vi si esercitano, ma altresì molti soprusi ed angarie ex-feudali in danno delle persone, della proprietà e del libero esercizio delle industrie». Col provvedimento si intendeva dunque «migliorare ad un tempo lo stato della proprietà e dell'agricoltura facendola riscattare da' vincoli, pesi e prestanze che tuttora ne rendono deteriore la condizione...».

Per avere un'idea di quali e quante prestazioni la Mensa catanese riscuotesse nella città e nel suo territorio si possono vedere i *Banna ordinaria spectabilis rectoris episcopatus Catanensis*, in quarantasette articoli, emanati da don Ferdinando Gravina a metà Seicento (possono leggersi editi nella *Collectanea nonnullorum privilegiorum et aliorum spectantium ad Ecclesiam Catanensem eiusque Ministros ex Archiviis publicis desumpta et iussu Illustrissimi et Reverendissimi Domini Fr. D. Michaelis Angeli Bonadies... ad futuram memoriam edita*, Typ. Bisagni, Cataniae 1682, pp. 95-107). Sul documento v. Matteo Gaudio, *La questione demaniale in Catania e nei «casali» del bosco etneo. Il Vescovo-barone*, Catania, Libreria Musumeci Editrice, 1971, pp. 59-63, e Gaetano Zito, *Chiesa di Catania "Signora del mare" e marinai devoti, in Il porto di Catania. Storia e prospettive*, a cura di Antonio Coco ed Enrico Iachello, Siracusa, Lombardi, 2003, pp. 45-67 (66 e nota 25).

L'applicazione del decreto del 1841 nella provincia di Catania può essere seguita alla luce della raccolta di *Ordinanze e provvedimenti emessi dall'Intendente della Provincia di Catania su progetti ed avvisi del funzionario aggiunto intorno all'abolizione de' diritti ed abusi feudali e scioglimento delle promiscuità in esecuzione de' Reali Decreti e delle Istruzioni del dì 11 dicembre 1841*, I-II, Catania, Tip. del Reale Ospizio di Beneficenza, 1843. Uno dei protagonisti, si potrebbe dire l'anima giuridica dei procedimenti di applicazione del decreto, fu l'allora funzionario aggiunto, Giudice della Gran Corte Civile di Catania, Dott. Salvatore Murena, del quale nella predetta raccolta si possono leggere i *Principi generali di scienza feudale e di dritto pubblico discussi e firmati dall'Intendente in Consiglio sulla proposta del funzionario aggiunto* (I pp. 99-133), e i *Cenni sopra la genesi e le vicende della promiscuità de' campi svolta dalle*

*condizioni agrarie* (II, pp. 313-372). Con riferimento specifico alla vicenda delle decime feudali della Mensa catanese v. l'ordinanza dell'8 marzo 1843 (I, pp. 38-40), che, sulla traccia delle precedenti del 26 aprile 1842 e 25 febbraio 1843, dichiarava che i precedenti provvedimenti abolitivi riguardanti le decime colpivano anche gli arretrati non riscossi.

Amplissimo materiale per uno studio analitico della vicenda è conservato nell'Archivio Storico Diocesano di Catania, fondo *Archivio Mensa vescovile*, carpette 60 e 61 (*Canonici, decime, laudemi, tasse*). Mi limito a segnalare i pezzi che ho utilizzato nella mia sommaria ricostruzione. Nella carpetta 61, fra l'altro, sono contenuti: al n. 2 i pareri (a stampa) della Consulta di Sicilia del 27 gennaio 1855 (*Parere della maggioranza*, esteso dal consultore cav. La Lumia; *Voto particolare del Signore Presidente e dei consultori Monsignor Arcivescovo Planeta, e commendatore Craxi; Voto singolare del consultore Barone Malvica*), uniti al *Ragionamento sull'intepretazione del rescritto del 13 dicembre 1845*, Palermo 1854 (siglato in fine T.R.), presentato a sostegno delle pretese della Mensa; al n. 3 la *Deliberazione presa dal Consiglio Provinciale di Catania* nel 1863, citata nel testo; al n. 5 la citazione per pubblici proclami del 1869 (supplemento al n. 98 della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* del 9 aprile 1869). Nella carpetta 61, al n. 1, è contenuta una comunicazione (datata Palermo 10 dicembre 1859) del Direttore Generale della Direzione Generale dei Rami e Dritti diversi al Vescovo di Catania, nella quale è riportato il rescritto del 10 agosto 1859 menzionato nel testo.

Sulla controversia ho potuto ritrovare anche uno scritto di Anselmo Del Giudice, *Osservazioni critiche sopra le decime che un tempo si pagavano al vescovo di Catania, contro il Demanio*, Catania, Tip. Bellini, 1871, di pp. 66, che costituisce la seconda più ampia versione di uno scritto più breve pubblicato nel 1865 (*Osservazioni critiche sopra le decime, che si pagavano a Monsignor Vescovo di Catania*, Catania, Tip. A. Pastore, 1865, di pp. 37). In nessuna delle due edizioni sono citate le memorie di Marchese; da quella del 1865, tuttavia, si apprende che l'autore, facendo parte del Consiglio Provinciale, credeva opportuno presentare le proprie idee a sostegno del voto presentato dal Consiglio stesso (cfr. sopra nel testo), nonostante sul tema si fossero già pronunciati «benemeriti, e sapienti cittadini» (p. 4). Dallo scritto si può trarre qualche interessante interpretazione della vicenda (cito dalla seconda edizione). L'autore parte dall'atto di citazione vescovile del 1842, per affermare che in verità il vescovo era «più che certo di non avere alcun diritto», e «facea quella domanda per supposto debito di coscienza, e non già per lusinga di conseguire quella efimera pretenzione [*sic*] che abbandonò». Prosegue dicendo che, «venuto il nuovo ordine politico, ed incameratasi dallo Stato la prebenda vescovile di Catania [*cf. quanto più sotto scrivo sulla*

vicenda], il Direttore delle imposte dirette di quella provincia frugando le polverose carte, che dimenticate come inutili lasciava quel Diocesano”, aveva riassunto la causa nel 1866, ma, “convinto più del vescovo, che la mal fondata domanda non *avesse* consistenza giuridica, la *dimenticava* pure, per rinnovarla.. non ad oggetto di proseguire quel giudizio, di cui *temeva* a tutta certezza dannosi effetti, ma per non abbandonare, e far perimere una dimanda, che comunque senza oggetto, era stata ripresa dai suoi predecessori...». Secondo Del Giudice le varie domande giudiziali presentate nel corso degli anni non erano mai state definite «per intrigo e riguardi». Come che fosse, l’impegno dell’autore è volto a dimostrare che le decime non costituivano un canone enfiteutico: come ecclesiastiche sarebbero state non dovute, come angariche abolite. Per porre fine alla controversia l’autore conclude invocando l’abolizione legislativa delle decime.

Sulla rifondazione normanna della diocesi catanese dopo la parentesi araba, e sul peculiare statuto del vescovo signore della città che sta alla base della controversia insorta nel secolo XIX, v. gli studi raccolti in *Chiesa e società in Sicilia. L’età normanna*. Atti del I Convegno internazionale organizzato dall’Arcidiocesi di Catania, 25-27 novembre 1992, a cura di Gaetano Zito, Torino, SEI, 1995.

Sulle resistenze all’applicazione delle norme eversive della feudalità, sulle riforme del 1838, sui provvedimenti diretti a risolvere la questione demaniale attraverso lo scioglimento delle promiscuità e la ripartizione delle terre demaniali si possono ricordare le pagine di Lodovico Bianchini, *Della storia economico-civile di Sicilia*, Napoli, dalla Stamperia reale – Palermo, F. Lao, 1841, rist. a cura di Francesco Brancato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1971, pp. 236-238; Ernesto Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, Sansoni, 1943, pp. 364-369; Id., *Ferdinando II di Borbone e la Sicilia: momenti di politica riformatrice*, in Id., *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell’Ottocento. Saggi storici*, Roma, Perrella, 1945, pp. 213-260 (249-253); Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 181-187; Gaetano Cingari, *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, VIII, Palermo, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1977, pp. 1-83 (in particolare 27-48, anche per uno spaccato sugli ambienti e sui dibattiti culturali e politici degli anni 1830-1848).

Per contestualizzare il problema delle decime catanesi nell’ambito della questione della proprietà ecclesiastica in Sicilia nel secolo XIX, e più ampiamente nel quadro delle istituzioni ecclesiastiche siciliane, v. Condorelli, *Momenti del riformismo ecclesiastico*, cit.; Raffaele Feola, *Dall’illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Due Sicilie*, Napoli,

Jovene, 1977, pp. 61-78; Mario Tedeschi, *Strutture ecclesiastiche e vita religiosa in Sicilia (Sec. XVI-XVIII)* (1978), ora in Id., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 1987, pp. 309-333; Salvatore Lupo, *La censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia dopo l'Unità*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XVII-XIX*. Atti del III Convegno internazionale organizzato dall'Arcidiocesi di Catania, 24-26 novembre 1994, a cura di Gaetano Zito, Torino, SEI, 1995, pp. 195-207. Su alcune esperienze contemporanee relative alla riforma della proprietà ecclesiastica, con riguardo anche all'abolizione delle decime, v. Arturo C. Jemolo, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888)* (1911), ristampa a cura e con premessa di Francesco Margiotta Broglio, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 62-64.

Contengono specifici riferimenti alle decime della Mensa vescovile di Catania gli studi di Niccolò Musmeci, *Memoria intorno alle decime del Regno di Sicilia*, Palermo, Stamperia e Leg. F. Ruffino, 1848, pp. 68-80, 121-124; Gaudioso, *La questione demaniale in Catania*, cit., pp. 85-87; Adolfo Longhitano, *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il Concilio di Trento*, Palermo, Istituto Superiore di Scienze Religiose, 1977, pp. 142 s. nota 89.

La controversia relativa alle decime catanesi – vertente sulla loro natura feudale o dominicale – si inserisce, coi suoi elementi distintivi, nella più ampia tematica delle vicende storiche e delle questioni giuridiche relative alle decime siciliane. Nella seconda metà del secolo XIX, e per vari decenni, l'attenzione di giuristi e storici si diresse principalmente sulla questione delle decime regie (“concesse” ai vescovi nei diplomi normanni di rifondazione di alcune chiese siciliane, tra le quali non c'è Catania; erano ormai riscosse o da enti ecclesiastici, ovvero dal Demanio o dal Fondo per il culto in quanto aventi causa dei primi), e specificamente di quelle agrigentine. Sul tema v. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, cit., II, pp. 73 s.; Id., *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, II, Torino, F.lli Bocca Editori, 1894<sup>2</sup>, pp. 12, 37; e soprattutto Id., *Decime regie, specie siciliane, dominicali o sacramentali?*, Roma, Tip. Editrice Romana, 1894 (= *Rivista di Diritto Ecclesiastico*, IV). Scaduto tornò sull'argomento più volte successivamente: è il caso di ricordare almeno il discorso *Per l'abolizione delle decime siciliane... tenuto in Palermo il 28 gennaio 1900 innanzi al Comizio delle provincie siciliane*, in *La Riforma Sociale*, fasc. 5, a. VII, vol. X, 1900, che contiene anche un'interessante valutazione economico-finanziaria del fenomeno in questione. La tesi di Scaduto è che le decime regie, in particolare agrigentine, avessero natura sacramentale, e fossero pertanto state abolite dalla legge del 1887; avevano dunque errato i giudici di merito e la Cassazione di Palermo ritenendole dominicali. L'autore comunque invocava l'abolizione legislativa delle decime, con una legge che dichiarasse abolite anche le decime convenzionalmente o giudiziarmente



riconosciute. Tale intervento, agli occhi di Scaduto, avrebbe posto fine a una ingiusta sperequazione che colpiva molti siciliani con un tributo di carattere eccezionale. Sulle decime siciliane si sofferma Giuseppe Salvioli nella voce *Decime*, in *Digesto Italiano* IX.1, Torino, UTET, 1887-1898 (1893 per la voce), pp. 500-603, in particolare nn. 59-63. Tornando sull'argomento alcuni anni dopo (*Le decime di Sicilia e specialmente quelle di Girgenti. Ricerche storico-giuridiche*, Palermo, A. Reber, 1901), e rivedendo le sue originarie posizioni, Salvioli contribuì a dare un fondamento storico alla tesi che riteneva di natura sacramentale le decime agrigentine. Scaduto e Salvioli trattano solo incidentalmente la questione delle decime catanesi, e ricordano fra l'altro un regio rescritto datato Napoli 25 giugno 1842 che, accogliendo i reclami delle popolazioni di Regalbuto, Catania e Monreale contro gli ordinari che esigevano le decime signorili sulla produzione dei territori ecclesiastici ex-feudali, stabiliva che «il regio patronato non può essere di ostacolo a distruggere gli abusi feudali». Tale obiezione era stata portata con l'intento di sostenere che le decime appartenenti ad enti di patronato regio assumessero carattere di pubblico demanio e pertanto godessero dei privilegi propri di questo, fra cui l'imprescrittibilità (Scaduto, *Decime regie*, cit., pp. 44-46; Salvioli, *Le decime*, cit., p. 96; il rescritto era stato citato da Felice Bernardo, *Memoria sulle decime della diocesi di Girgenti*, Girgenti, L. Carini e Figli, 1893, pp. 25 s., che non ho potuto consultare). Sulla vicenda delle decime agrigentine v. anche Cocchiara, *Vito La Mantia*, pp. 425-434. Merita un ricordo il volume di Mario Ferraboschi, *Il diritto di decima*, Padova, CEDAM, 1943, in particolare le pp. 121-127 per le precisazioni sulla rilevanza della distinzione tra decima dominicale e decima feudale: quest'ultima da suddividere in decima di natura tributaria (dovuta quale corrispettivo della protezione ricevuta dal signore e come segno di dipendenza), e decima di natura contrattuale (cioè controprestazione dell'investitura feudale).

Sulla Mensa vescovile (arcivescovile dal 1859) catanese, sui suoi diritti e sui conflitti che questi hanno dato luogo nel corso dei secoli v. il citato studio di Gaetano Zito, *Chiesa di Catania "Signora del mare" e marinai devoti*, con particolare riferimento alla dogana del mare. Informazioni sulla consistenza economica della Mensa nei secoli XVII e XVIII si trovano nella ricerca di Raffaele Manduca, *Clero e benefici nella diocesi di Catania fra Seicento e Settecento*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XVII-XIX*. Atti del III Convegno internazionale organizzato dall'Arcidiocesi di Catania, 24-26 novembre 1994, a cura di Gaetano Zito, Torino, SEI, 1995, pp. 135-194. Sulle condizioni economiche della Mensa nel secolo XIX v. Gaetano Zito, *La cura pastorale a Catania negli anni dell'episcopato Dusmet (1867-1894)*, Acireale, Galatea, 1987, pp. 298-301. I beni della Mensa riuscirono a sfuggire alle soppressioni

disposte dalla legge del 15 agosto 1867 n. 3848: sulla base del “principio che nella diocesi di Catania la cura delle anime spettava al vescovo ed al capitolo della cattedrale e veniva esercitata nelle varie chiese da vicari amovibili *ad nutum episcopi*”, si potè dimostrare che si trattava di benefici curati. La lunghissima vertenza si concluse con pronuncia definitiva della Cassazione nel 1878. Sull’argomento v. T. Leccisotti, *Il cardinale Dusmet*, Catania, OVE, 1962, p. 222; Longhitano, *La parrocchia nella diocesi di Catania*, cit., pp. 142-144 (144 e nota 94 per le parole sopra citate).

Sulla visita di Monsignor Giovanni Angelo De Ciocchis, chiamata in causa dalla Mensa catanese e più volte menzionata nel testo, v. Scaduto, *Stato e Chiesa*, cit., I pp. 185-190; Gaetano Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1973, pp. 163-168.